

ORIGINALE

Bollo Esente
art. 17 e 21
D.Lgs. 460/1997

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. 28675

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Committenza:

IL COMUNE DI CENTO,

I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, SANT'AGOSTINO,

POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA,

L'AUSL DI FERRARA,

E

Soggetto Produttore:

FONDAZIONE "DON GIOVANNI ZANANDREA" ONLUS

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO

ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE

CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "PILACÀ"


CIG 26717383F1

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di giugno,
presso la sede dei servizi sociali del Comune di Cento, con la
presente scrittura privata autenticata da valersi per ogni
conseguente effetto di legge,

TRA

il COMUNE DI CENTO, rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini,
nato a Bologna il 22/7/1962, domiciliato per la carica in
Cento - Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla
Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.:

81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per conto e



nell'interesse dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai
sensi del vigente Regolamento Contratti nonché in ottemperanza
alla vigente convenzione che regola il funzionamento
dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest;

I COMUNI DI

- **BONDENO** rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza nata a
Bondeno il 20/03/1963 e domiciliata per la carica in
Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 - 44012 Bondeno - Dirigente
del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno C.F.
00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che
rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e
Regolamento Contratti,

- **MIRABELLO** rappresentato dal Rag. Mura Angela nata a
Samugheo (OR) il 23/11/1953 domiciliata per la carica in
Mirabello - Via Turati, 2 - Responsabile del Settore
Contabile del Comune di Mirabello C.F.: 81000560383 il
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi del
vigente Regolamento Contratti

- **SANT'AGOSTINO** rappresentato dalla Sig.ra Campanini Daniela
nata a Cento (FE) il 12/08/1956, domiciliata per la carica
in Sant'Agostino - Piazza Marconi n. 2 - Responsabile del
1° Settore - Affari Generali e Istituzionali - Attività
Produttive - Servizi alla Persona del Comune di

Sant'Agostino C.F. 00292280385, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- **POGGIO RENATICO**, rappresentato dal Sig. Toselli Gino nato a Poggio Renatico il 06/07/1951 domiciliato per la carica in Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1 - Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio Renatico C.F.: 00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale

- **VIGARANO MAINARDA**, rappresentato dalla Dott.ssa Giovanna Mantovani nata a Ferrara il 25/11/1950 domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383

- C.F. 00289820383 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,


- **L'AUSL DI FERRARA**, rappresentata da Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952 domiciliato per la carica in Cento - Via XXV Aprile, 1 in qualità di Direttore del Distretto Ovest. Il Dott. Manfredini agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale

ML
MF
AM

Good
[Signature]

[Signature]

[Signature]



in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che
rappresenta ai sensi della deliberazione della Direzione
Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 462 del 12/11/2010
avente ad oggetto Delega ai Direttori di Distretto alla
sottoscrizione dei contratti di servizio per
l'accreditamento delle strutture socio sanitarie,

E

- FONDAZIONE "DON GIOVANNI ZANANDREA" ONLUS, con sede legale
in Cento (FE) Via Ugo Bassi n. 49 codice fiscale
81000850388 e P. IVA 00285120382, in qualità di soggetto
produttore del servizio Centro Socio-Riabilitativo diurno
per disabili "Pilacà" con sede a Cento (FE) in via
Baruffaldi n. 2/c, tel. n. 051.6831874, indirizzo di posta
elettronica certificata fondazionezanandrea@mlcert.it,
rappresentata dall'Ing. Ivan Mazzoni nato il 02/08/1975 a
Cento (FE), in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante, domiciliato per la carica in Cento (FE),
Via Ugo Bassi n. 49,

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2,
"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n.
772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e

dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.";

- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003.

Attuazione DGR 514/2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accREDITamento dei servizi sociosanitari";

- la deliberazione della Giunta Regionale 11.01.2010, n. 219 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali per disabili valevole per l'accREDITamento transitorio";

- la determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali del 2 marzo 2010, n. 2023;

Premesso che:

- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L. di



Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al 31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accREDITamento;

- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 Programma attuativo 2010 e ss.mm. ed ii. ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare;

- la struttura del Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili "Pilacà" con sede a Cento (FE) in via Baruffaldi n. 2/c è autorizzata al funzionamento ex DGR 564/00 con atto del Comune di Cento P.U. n. 134/2007 PG n. 24044 del 15/06/2007 relativamente a n. 25 posti autorizzati;

- la struttura del Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili "Pilacà" ha sede a Cento (FE) in via Baruffaldi n. 2/c;

- che i posti in programmazione per la struttura sono n. 22 per il servizio di centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili e precisamente n. 16 posti per il Distretto Ovest e n. 6 posti per il Distretto Pianura Est della Provincia di Bologna;

- che con nota prot. n. 8261 del 09/06/2011 il Responsabile

dell'Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est di Bologna
ha richiesto l'inserimento nel presente contratto di
servizio della clausola di validità dello stesso, alle
medesime condizioni del Distretto Ovest, per i sei posti
accreditati dal citato Distretto;

Visti:

- la domanda di accreditamento assunta al protocollo del
Comune di Cento al nr. 46401 in data 30 settembre 2010, la
documentazione allegata, e le successive integrazioni;
- l'atto di concessione dell'accREDITAMENTO, rilasciato da
Comune di Cento alla Fondazione "Don Giovanni Zanandrea
ONLUS, con sede legale in Cento (FE) Via Ugo Bassi n. 49
codice fiscale 81000850388 e P. IVA 00285120382, per il
servizio centro socio-riabilitativo semiresidenziale per
disabili, con scadenza 31 dicembre 2013;
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della
gestione del servizio;
- la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n.
390 avente ad oggetto "AccREDITAMENTO dei servizi socio-
sanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/08 e s.m.i.
e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/09 e DGR 2110/09"
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna - parte seconda - il giorno 13/04/2011;

Considerato che nella deliberazione sopracitata della Giunta
Regionale 390/2011 si definisce che nella prima fase di



applicazione del sistema di accreditamento i contratti di servizio dei servizi già accreditati devono essere stipulati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Preso atto che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato "Glossario";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza

Comune di Cento

Servizi alla Persona e Servizi Culturali

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento

di accreditamento (Dott.ssa Roberta Sarti - Via Malagodi n.

12, 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.345 e mail

sarti.r@comune.cento.fe.it) e Responsabile pro-tempore della

Gestione Associata Intercomunale dei Servizi Socio-

Assistenziali (Dott.ssa Roberta Fini - Via Malagodi n. 12,

44042 Cento (FE) Tel 051.6843.351 e mail

fini.r@comune.cento.fe.it

e

Azienda Usl di Ferrara

U.O. Socio Sanitaria

Via Ugo Bassi, 1 - 40042 Cento (FE)

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del Modulo

operativo Socio sanitario Integrato Dott. Enrico Treggiari -

Via Ugo Bassi n. 1, 44042 Cento (FE) Tel 051.6838.205

e mail e.treggiari@ausl.fe.it

- per il soggetto produttore/gestore

Fondazione "Don Giovanni Zanandrea ONLUS,

Via Ugo Bassi n. 49 - 40042 Cento (FE) Telefono 051.6831874

Referente operativo: Responsabile Dott. Marco Bellamio

Via Baruffaldi, 2/c Cento (FE),

e-mail coordpilaca@fondazionezanandrea.org.

3. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili "Pilacà" con sede a Cento (FE) in via Baruffaldi n. 2/c, Tel. 051.6831874, nell'ambito della concessione dell'accreditamento transitorio a quel



servizio.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il soggetto produttore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;

- l'accettazione di tariffe predeterminate;

- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;

- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di adeguamento gestionale, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del soggetto produttore. Il Programma di adeguamento gestionale è allegato in parte integrante e sostanziale al presente Contratto.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1° luglio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto,

relativo alla concessione dell'accreditamento transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Fino al 30 giugno 2011 continua ad essere applicata la convenzione vigente.

Art. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto produttore fornirà il servizio accreditato nella seguente misura:

- n. 16 posti accreditati di Centro Socio- Riabilitativo semiresidenziale per disabili "Pilacà".

2. E' assicurata per l'utente la possibilità di fruire di un servizio di trasporto dal proprio domicilio al centro e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell'utente, anche mediante accordo e collaborazione con enti ed organizzazioni del volontariato che assicurano il trasporto sociale.

3. La Committenza garantisce per quanto riguarda l'occupazione dei posti che saranno remunerati nella fase di accreditamento transitorio, solo se effettivamente occupati.

4. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al soggetto produttore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

5. La Committenza si impegna a rivedere il presente contratto di servizio qualora l'occupazione dei posti accreditati durante la vigenza del contratto sia inferiore al venti per cento dei posti programmati.



ML

ART. 5 PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

1. I rapporti tra Committenti e soggetto produttore, in merito alla realizzazione degli eventuali investimenti, saranno formalizzati in apposita Convenzione, che prevederà caratteristiche delle opere, modalità e tempi di realizzazione, criteri di finanziamento e oneri a carico di ciascun contraente.

ART. 6 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.

2. Il soggetto produttore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. In particolare nella Carta dei Servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e

qualitative delle prestazioni;

- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d'attesa.

4. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del soggetto produttore nei confronti degli utenti stessi.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, eventualmente anche sulla base di specifica graduatoria distrettuale, dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto Ovest, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVAR) e di concerto con i servizi sociali dei comuni. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure.

2. I criteri di valutazione delle domande di ingresso terranno prioritariamente conto di:

- livello assistenziale compatibile con le possibilità di accoglienza del Centro;
- diritto di scelta della famiglia, da motivarsi comunque adeguatamente.

3. Dei criteri di cui al punto precedente dovrà essere data



ML
chiara indicazione nella carta dei servizi.

RF
4. La documentazione per l'ammissione comprenderà:

- valutazione multidimensionale;

- certificazione di non autosufficienza;

- interventi sanitari, riabilitativi, specialistici, socio-assistenziali ed educativi eventualmente già attivati in famiglia o in strutture precedentemente frequentate;

- interventi da effettuarsi, fuori della struttura, mirati a potenziare le opportunità socio-riabilitative dell'utente e proposte dai servizi sociali e/o sanitari.

5. Le parti si impegnano inoltre a definire, di comune intesa, un protocollo operativo per inserimenti conseguenti a situazioni d'emergenza.

6. Per gli ospiti con disturbi del comportamento e bisogni socio assistenziali ed educativi particolarmente rilevanti tali da richiedere interventi ad alta intensità assistenziale, deve essere predisposto uno specifico protocollo e, in tale protocollo, anche in rapporto a quanto previsto nel PAI o nel PEI deve essere indicata la maggiorazione di costo rispetto al livello completo sino ad un massimo del 40%, in relazione alla effettiva maggiore presenza di attività e di personale assistenziale ed educativo.

7. Il soggetto produttore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto

dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. L'Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire:

- la consulenza specialistica sanitaria utilizzando in via prioritaria i servizi ambulatoriali ed i presidi attraverso percorsi preferenziali e garantendo per alcune specialità la prestazione all'interno del Centro Socio-riabilitativo Diurno;

- il raccordo dell'intervento socio-riabilitativo attuato dal Centro con i servizi e le strutture sanitarie dell'Azienda USL di Ferrara;

- eventuale partecipazione degli operatori del Centro a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati nel territorio per i servizi di competenza.

2. Relativamente al punto 4 dell'allegato 1) della DGR 219/2010, si conviene che la fornitura delle prestazioni sanitarie quali l'assistenza infermieristica e l'assistenza riabilitativa, con relativa formazione ed aggiornamento degli operatori e fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per il suddetto personale infermieristico e riabilitativo, saranno fornite dal soggetto produttore, con rimborso degli oneri a carico dell'Azienda USL di Ferrara, nel limite di quanto programmato con la stessa sulla base del bisogno assistenziale degli ospiti.

3. L'Azienda USL di Ferrara rimborserà al soggetto produttore



le prestazioni sanitarie riconosciute appropriate secondo la programmazione periodicamente verificata dall'Azienda USL stessa, sulla base delle spese realmente sostenute. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal soggetto produttore verrà liquidato mensilmente dall'AUSL, sulla base della normativa vigente, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del produttore, assieme alla documentazione delle spese sostenute e del riscontro di regolarità della stessa e della documentazione giustificativa.

4. Non è ammesso, in alcun caso, un rimborso superiore al costo in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, da parte dell'AUSL delle stesse prestazioni sanitarie.

ART. 9 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;
- il costo giornaliero del servizio di trasporto da e per il centro.

9.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:


- a) del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.

4. In considerazione del fatto che nell'allegato A della DGR 219/2010 tra i fattori di costo del centro diurno per disabili non è stata valorizzata la fornitura del servizio del trasporto da casa verso il servizio e viceversa e che pertanto tale elemento risulta aggiuntivo rispetto al costo di riferimento e che tale costo deve essere valorizzato a parte in sede di contratto di servizio il costo del servizio di trasporto di cui all'art. 4, comma secondo, del presente contratto viene pertanto determinato in € 24,71 giornalieri, da corrispondersi solo in caso di effettiva fruizione del servizio.

5. Il costo di cui al comma precedente può essere aggiornato annualmente a seguito di specifica richiesta del soggetto produttore adeguatamente documentata. La determinazione dell'incremento viene effettuata dal Comitato di Distretto.



9.2 FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE


1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria.


3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari a euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascuna violazione salvo che il fatto non costituisca violazione di maggiore gravità.

9.3 VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE DEGLI OSPITI


1. Al fine di aggiornare la valutazione del fabbisogno assistenziale degli ospiti del centro socio-riabilitativo diurno per disabili e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il soggetto produttore e i committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.



2. La valutazione viene effettuata con lo strumento tecnico, approvato con determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali del 2 marzo 2010, n. 2023, ovvero successive modificazioni regionali.



3. L'aggiornamento della valutazione individuale è da garantirsi in relazione alla modifica significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità.




4. Le suddette valutazioni incidono sull'importo delle tariffe per il servizio accreditato.




9.4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE



1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della valutazione del bisogno assistenziale degli ospiti. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.



2. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, mensilmente, entro novanta giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del soggetto produttore e dopo il riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di



legge.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

3. La quota individuale di contribuzione è comunicata dal soggetto produttore accreditato, contestualmente alla definizione del PAI o del PEI, all'utente o ai suoi familiari. Il soggetto produttore richiede all'utente o ai suoi familiari l'accettazione della stessa.

4. Nel caso in cui l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente comunica tempestivamente al soggetto produttore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

ART. 11 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il soggetto produttore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non

sussiste la possibilità per il soggetto produttore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 10 del presente contratto;

- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;

- la retta a carico degli ospiti, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione compresi;

- in caso di mantenimento del posto in conseguenza di motivate assenze, anche programmate, concordate con il soggetto produttore lo stesso può prevedere il versamento di una quota della retta a carico degli ospiti non superiore al 25% della retta giornaliera ed il riconoscimento non superiore al 25% della quota a carico del FRNA;

- il soggetto produttore può chiedere un anticipo della retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non superiore ad una mensilità;

- il soggetto produttore del servizio deve rilasciare, ai sensi della normativa vigente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento,

l'attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle eventuali spese per l'assistenza specifica sostenute dagli



utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali

nei casi previsti dalla legislazione vigente;

- il soggetto produttore del servizio deve assicurare i flussi informativi nei tempi e con le modalità definite dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per disabili, di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il soggetto produttore prevederà le forme di riscossione più comuni.

3. Qualora vengano segnalati dall'utenza errori nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto produttore dovrà provvedere la modifica dell'importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.

4. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il soggetto produttore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il soggetto produttore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto produttore provvederà ad informare i servizi sociali


territorialmente competenti che l'ospite risulta moroso. I servizi sociali territorialmente competenti avranno a disposizione venti giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale e familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto il soggetto produttore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

5. All'utente moroso il soggetto produttore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, gli interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione in ogni caso non superiore ad € 100,00 per ogni mese di morosità.

ART. 12 INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti della Committenza al soggetto produttore devono essere effettuati a seguito del ricevimento della fattura, riscontrata regolare, e previo esperimento delle verifiche di Legge, ai sensi della normativa vigente, fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto produttore.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre



2002, n. 231 e ss.mm. ed ii..

ART. 13 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti sia del soggetto produttore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto produttore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni, sulle cause della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al soggetto produttore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90,

n. 146, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e ss.mm. ed ii. nonché i relativi provvedimenti attuativi.


ART. 14 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

Art. 15 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo del contratto nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere, o



confermare, i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. Attraverso il monitoraggio deve essere possibile ottenere tutte le informazioni dal punto di vista procedurale, finanziario, operativo, tecnico e qualitativo necessarie alla supervisione e alla valutazione dello svolgimento del Contratto.

2. Il monitoraggio inoltre è finalizzato alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio e verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal soggetto produttore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale da parte dei Committenti,

- richiesta dei committenti al soggetto produttore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;

- visite richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano da effettuarsi, attraverso i suoi componenti anche in maniera disgiunta, ovvero da parte di dipendenti individuati dalla committenza.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche e visite richieste dalla committenza da effettuarsi, attraverso proprio personale incaricato, nonché da parte dei componenti dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, finalizzate alla

verifica dell'andamento del servizio nonché alla verifica del possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'accreditamento dei servizi socio-sanitari e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nel presente contratto.

Art. 16 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del soggetto produttore, il soggetto committente invierà una diffida al soggetto produttore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del soggetto produttore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto produttore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al



ML
termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto produttore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell'accreditamento del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto produttore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità giuridica a contrarre con la

pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;

h) per eventi che possano determinare l'inagibilità o l'indisponibilità dell'immobile in cui è ubicata il Centro Socio-riabilitativo Diurno per disabili.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti del soggetto produttore per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.

7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà al soggetto produttore penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML



ML
volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

ML
a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e * delle normativa in materia di *standard* del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) carenze nell'organizzazione del servizio, nell'igiene e nella pulizia della struttura e degli impianti;

c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; AM

d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio all'utenza; DM

f) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria all'ospite, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale; SM

g) mancato rispetto del Programma di adeguamento gestionale.

10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso


di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida al soggetto produttore ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

11. Nel caso in cui il soggetto produttore si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 500,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

12. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

13. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto produttore dimostri la causa di forza



DMC

maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto produttore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto produttore.

AS

14. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

ART. 17 MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del soggetto produttore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi

accreditati;

d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;

e) modifica del sistema di accesso ai servizi;

f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

a) mancanza della necessità del servizio.

3. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi 1 e 2, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al soggetto produttore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

4. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale. L'accordo di modificazione delle variazioni del Programma di adeguamento gestionale deve intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione del nuovo piano di adeguamento. Qualora



ML
l'accordo non sia raggiunto, nel caso di elusione delle norme relative all'accreditamento da parte del soggetto produttore si applicherà l'art. 16 del presente contratto. In conseguenza della modifica del Programma di adeguamento gestionale può essere, se necessario, modificato il contratto di servizio.

CAF
ART. 18 FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della regione, in base alle disposizioni della regione medesima.

2. Il soggetto produttore, inoltre, assicura il flusso informativo dei Committenti.

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto produttore verrà applicata una sanzione amministrativa di € 2.000,00 (Euro duemila/000).

4. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

ART. 19 CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO

1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria.

2. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ferrara.

ART. 20 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del soggetto produttore, tranne che la legge disponga diversamente.

ART. 22 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In particolare, i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto sono i seguenti:

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - TESORERIA

Filiale Sede, Via Matteotti n. 8/B - Cento (FE)



Codice IBAN: IT 48Y0611523415000000000500 Codici di riscontro:

ABI 06115 CAB 23415 CIN Y CONTO CORRENTE 500 e che

l'intestatario del conto è il seguente:

Fondazione "Don Giovanni Zanandrea" ONLUS con sede a Cento

(FE) in via U. Bassi n. 49, codice fiscale 81000850388 e P.

IVA 00285120382 e che le persone delegate ad operare sullo

stesso sono:

- Sig. IVAN MAZZONI cod. fisc. MZZ VNI 75M02 C469Q ,

- Sig. STEFANO COLLARI cod. fisc. CLL SFN 74H09 C469F.

3. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata a tutti i Committenti.

4. Il soggetto produttore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione al Comune di Cento, Ufficio di Piano ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 APPLICAZIONE CONTRATTUALE

1. Sulla base di espressa richiesta del competente ufficio di Piano il presente contratto si applica, alle medesime

condizioni, ai rapporti contrattuali derivanti dagli inserimenti di utenti nel CSRD del seguente Distretto:

- Bologna Distretto Pianura Est: n. 6 posti.

ART. 24 NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Al presente contratto sono allegati:

- il Programma di adeguamento gestionale.

Il presente contratto consta di n. trentasei pagine intere e la trentasettesima di cui occupa n. tredici righe escluse le firme.

P. IL COMUNE DI CENTO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott. Mauro Zuntini)

P. IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
E SERVIZI CULTURALI
(Dr. Mauro Zuntini)


IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig.ra Daniela Campanini)

P. IL COMUNE DI BONDENO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Paola Mazza)

P. IL COMUNE DI MIRABELLO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Rav. Angela Mura)



M/L

P. IL COMUNE DI POGGIO RENATICO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig. Gino Toselli)

Gino Toselli



P. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEI SERV.I SOCIALI (Dott.a Giovanna Mantovani)

Giovanna Mantovani

M/S

P. L'AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST (Dott. Mauro Manfredini)


Mauro Manfredini

ST. MAURO MANFREDINI
C.F. MNF MRA 52L08 D548L
DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST
AZIENDA U.S.L. FERRARA

P. Fondazione "DON GIOVANNI ZANANDREA" ONLUS

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTAZIONE (Ing. Ivan Mazzoni)

Ivan Mazzoni



M/L

M/S

M/S